

Modifica dell'imputazione

Principio del contraddittorio e nuove contestazioni: tra interpretazione funzionale e tutela del diritto di difesa

Andrea Monteleone

La decisione

Giudizio - Modifica dell'imputazione - Diritto alla prova - Nullità - Sussistenza (Cost., artt. 3, 24, co. 2, 111; C.p.p., artt. 190, 507, 516, 518, 519, 522). *L'ammissione di nuovi mezzi di prova conseguenti alle nuove contestazioni dibattimentali è subordinata al rispetto dei criteri generali indicati in tema di prove, cosicché risulta incongrua e lesiva del diritto di difesa la decisione del giudice che, richiamando il diverso parametro valutativo dell'assoluta necessità, rigetta le richieste probatorie avanzate dalla difesa.*

CASSAZIONE PENALE, SECONDA SEZIONE, 17 febbraio 2012 (ud. 27 gennaio 2012) - CARMENINI, *Presidente* - IANNELLI, *relatore* - CEDRANGOLO, *P.M.* (conf.). - De Giovanni ed altro, ricorrenti.

Il commento

1. La vicenda sottoposta al vaglio della Suprema Corte ruota intorno alla modifica dell'imputazione su iniziativa del pubblico ministero, avvenuta nelle forme di cui all'art. 516 c.p.p., alla quale, tuttavia, non ha fatto seguito una corretta applicazione del meccanismo previsto dall'art. 519 c.p.p. a tutela del diritto alla prova. La Corte d'Appello, infatti, aveva rigettato le nuove richieste di prova avanzate dalle difese, subordinandone l'ammissibilità alla decisività delle relative prove, con un implicito richiamo al criterio valutativo di cui all'art. 507 c.p.p., in contrasto con la previsione normativa dettata dall'art. 519 c.p.p. a seguito della sentenza 3 giugno 1992, n. 241 della Corte Costituzionale¹. In tali casi, invece, in virtù della modifica dell'imputazione ex art. 516 c.p.p., il diritto di difesa deve riespandersi pienamente secondo i criteri generali fissati in tema di prove dall'art. 190 c.p.p.. A questo approdo giunge la

¹ Corte Cost., 3 giugno 1992, n. 241, in *Giur. Cost.*, 1992, 1857, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 519, co. 2, c.p.p. «per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, tanto nella parte in cui, in caso di nuove contestazioni, consente all'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove solo «a norma dell'art. 507», quanto nella parte in cui esclude che nuove prove possano essere in tal caso chieste anche dalle altre parti private e dal pubblico ministero».

Corte di cassazione con la decisione in commento, pur ripercorrendo discutibili percorsi logico-giuridici già sperimentati in altre precedenti pronunce.

2. La modifica dell'imputazione in dibattimento, come noto, può derivare da situazioni differenti: dalla diversità del fatto riscontrata nel corso dell'istruttoria dibattimentale (art. 516 c.p.p.); dall'emersione di una circostanza aggravante o di un reato connesso a norma dell'art 12, co. 1, lett. *b*) (art. 517 c.p.p.); dall'affiorare di un fatto del tutto nuovo rispetto a quelli indicati nel decreto che dispone il giudizio (art. 518 c.p.p.).

In tutte queste ipotesi il contenuto dell'accusa si perfeziona o si arricchisce² di elementi ulteriori rispetto a quelli formalizzati nell'imputazione originaria, in virtù dello sviluppo dell'istruttoria dibattimentale (almeno stando al dettato normativo, ma l'assunto è disinvoltamente superato dalla giurisprudenza³). Se questa è la caratteristica di fondo comune a tutti e tre i casi di modifica dell'imputazione, parzialmente diversa è la disciplina che regola le differenti ipotesi. Difatti, nei primi due casi le nuove contestazioni operano in maniera "automatica", dipendendo dalla sola attività del p.m.. Nel caso previsto dall'art. 518 c.p.p., invece, la semplice contestazione del fatto nuovo non basta per integrare, in quello stesso procedimento, l'imputazione: è previsto,

²Si ritiene in giurisprudenza che, in linea con il principio d'irretrattabilità dell'azione penale, la modifica dell'imputazione possa avere ad oggetto solo l'integrazione dell'accusa, risultando illegittimo l'operato del p.m. che in dibattimento proceda con l'esclusione di una circostanza aggravante precedentemente contestata. Sul punto si veda Cass., Sez. IV, 24 aprile 2009, Pinna, in *Cass. Pen.*, 2010, 2740, con nota critica di GALLUZZO, *E' ipotizzabile una rinuncia parziale all'imputazione?*; Id., Sez. V, 13 febbraio 2006, Casagrande, in *Mass. Uff.*, n. 234231.

³ L'indirizzo prevalente, superando il chiaro tenore letterale della legge («se nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio [...]», secondo la dizione dell'art. 516, co. 1, c.p.p.) e la coerenza sistematica degli istituti in esame, ammette la possibilità di effettuare nuove contestazioni anche prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale e sulla base degli elementi già acquisiti nelle fasi precedenti, non ravvisandovi alcun pregiudizio al diritto di difesa. Cfr. Cass., Sez. Un., 28 ottobre 1998, Barbagallo, in *Cass. Pen.*, 1999, 3079, con nota critica di BAZZANI, *Nuove contestazioni e istruzione dibattimentale*. Si veda anche Id., Sez. VI, 22 settembre 2009, Naso, in *Mass. Uff.*, n. 245284; Id., Sez. V, 20 giugno 2006, Battilana, in *Cass. Pen.*, 2007, 1495, con nota di SANTALUCIA, *Le modifiche dibattimentali dell'imputazione senza istruzione: una conferma dell'orientamento delle Sezioni Unite*; Id., Sez. II, 20 aprile 2004, Marras, in *Riv. Pen.*, 2005, 898; Id., Sez. IV, 19 febbraio 2004, Montanari, in *Cass. Pen.*, 2005, 1979. *Contra* Id., Sez. VI, 22 febbraio 2005, Aricò, *ivi*, 2006, 1508; Id., Sez. II, 16 dicembre 2003, Filippo, in *Mass. Uff.*, n. 228554; Id., Sez. VI, 10 dicembre 2001, Porricelli, in *Cass. Pen.*, 2003, 1440. In dottrina cfr. GALLUZZO, *E' ipotizzabile una rinuncia parziale all'imputazione?*, cit., 2742-2743; SURACI, *Nuove Contestazioni*, in *Trattato di Procedura Penale*, Vol. 4, Tomo II, a cura di Spangher, Torino, 2009, 446-447; SOTTANI, *Dibattimento (profili pratici)*, in *Digesto Pen.*, Torino, 2005, aggiornamento III, 369; INZERILLO, *Imputato e imputazione*, *ibid.*, p. 741; ALLEGREZZA, *Precocità delle nuove contestazioni in dibattimento: mera irregolarità o causa di invalidità?*, in *Cass. Pen.*, 2000, 330.

infatti, che in questo caso il p.m. proceda nelle forme ordinarie, salvo che il presidente autorizzi e l'imputato accetti che il fatto nuovo entri direttamente nel processo in corso⁴.

All'esercizio del potere di modifica dell'imputazione, di esclusiva pertinenza dell'organo d'accusa, fa riscontro la previsione di garanzie a tutela del contraddittorio e del diritto di difesa dell'imputato e delle altre parti processuali: ai sensi dell'art. 519 c.p.p., infatti, l'imputato deve essere informato della possibilità di chiedere un termine a difesa, anche al fine di valutare l'opportunità di chiedere l'ammissione di nuove prove⁵. Tale diritto, previsto originariamente solo per la difesa, è stato oggetto di valutazione da parte della Corte Costituzionale che lo ha esteso alle altre parti private ed al pubblico ministero.

Le regole indicate, poi, confluiscono nella previsione dell'art. 521 c.p.p., che, da un lato, consente al giudice di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella individuata nell'imputazione; dall'altro lato impone allo stesso di trasmettere gli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero con le successive contestazioni e quando le stesse siano state effettuate al di fuori dei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 c.p.p..

In ogni caso, ovviamente, sono predisposti meccanismi volti a garantire che con la nuova contestazione o con la riqualificazione giuridica del fatto non si superino i limiti della competenza per materia del giudice procedente, nonché la regolare celebrazione dell'udienza preliminare e la distinzione tra giudice in composizione monocratica e collegiale.

Il complesso delle prescrizioni è rafforzato dalla norma di chiusura dell'art. 522 c.p.p., a mente del quale l'inosservanza delle disposizioni indicate è causa di nullità⁶. Tale disposizione ha portata generale ed abbraccia tutti i profili

⁴ Ulteriore tratto distintivo si rinviene nella disciplina delle nuove contestazioni all'imputato contumace, possibile solo nelle ipotesi di cui agli artt. 516 e 517. La previsione del consenso alla modifica dell'imputazione ex art. 518 c.p.p., infatti, rende tale tipologia di contestazione suppletiva inapplicabile al contumace: in tali casi il p.m. dovrà procedere nelle forme ordinarie.

⁵ Meccanismi simili sono previsti per la tutela del diritto di difesa in caso di nuove contestazioni all'imputato contumace (art. 520 c.p.p.).

⁶ Secondo la giurisprudenza maggioritaria la violazione delle norme sulle nuove contestazioni dà luogo a nullità di tipo intermedio per violazione del diritto di difesa. Cfr. Cass., Sez. I, 29 aprile 2011, Corsi, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2011, 429; Id., Sez. II, 29 gennaio 2008, De Stefano, in *Mass. Uff.*, n. 239545; Id., Sez. V, 28 settembre 2005, Di Benedetto, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2007, 132; Id., Sez. II, 23 maggio 2005, A., in *Cass. Pen.*, 2002, 1751. Una più risalente giurisprudenza, invece, ravvisa nella violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza una nullità assoluta, poiché incidente sull'iniziativa del p.m. nell'esercizio dell'azione penale. In questo senso Cass., Sez. I, 9 novembre 1992,

della disciplina in esame, con la specificazione, al secondo comma, che, in caso di contestazione suppletiva ex artt. 517 e 518 c.p.p., la violazione delle norme sulle nuove contestazioni comporta la nullità della sentenza solo nella parte relativa al fatto nuovo, alla circostanza aggravante o al reato connesso⁷.

Infine, sembra opportuno accennare brevemente alla tematica dell'ammissibilità dei riti speciali premiali a seguito di nuove contestazioni dibattimentali, in virtù della recente sentenza 22 ottobre 2012, n. 237⁸, con la quale la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24, co. 2, Cost., l'art. 517 c.p.p., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale che forma oggetto della nuova contestazione.

Come noto, la materia in questione è stata oggetto di numerosi interventi del Giudice delle leggi, il quale, dopo un primo orientamento di totale chiusura alla possibilità per l'imputato di poter accedere ad uno dei riti premiali a seguito di nuove contestazioni⁹, ha progressivamente aperto all'ammissibilità dei riti in questione. Nel corso degli anni, quindi, la Corte Costituzionale ha pri-

Barrago, in *Cass. Pen.*, 1995, 364, con nota di DEAN, *Considerazioni minime note su un caso di nullità della sentenza per difetto di contestazione*.

⁷ L'odierna disciplina sul punto, in aderenza al principio di conservazione degli atti processuali, si discosta nettamente da quanto era previsto nell'art. 445, co. 3, c.p.p. 1930, ove si prevedeva l'estensione della nullità della sentenza emessa in violazione delle regole sulle nuove contestazioni «anche ai fatti regolarmente contestati».

⁸ La sentenza Corte Cost. 22 ottobre 2012, n. 237 è pubblicata in *Gazz. Uff.*, I serie speciale, 31 ottobre 2012, n. 43.

⁹ Cfr. Corte Cost., 28 dicembre 1990, n. 593, in *Giur. Cost.*, 1990, 3309; Id., 11 maggio 1992, n. 213, *ivi*, 1992, p. 1743; Id., 8 luglio 1992, n. 316, *ibid.*, 2623, con nota di CONTI, *Nuove contestazioni dibattimentali e preclusione al rito abbreviato*; Id., 19 marzo 1993, n. 107, *ivi*, 1993, 870; Id., 1 aprile 1993, n. 129, *ibid.*, 1043. La logica di fondo rinvenibile nelle sentenze indicate era quella di escludere la possibilità di accesso al patteggiamento ed al giudizio abbreviato in seguito alle nuove contestazioni dibattimentali facendo leva sull'indissolubilità del binomio "premialità-deflazione". Si asseriva, infatti, da un lato, che la previsione dei benefici connessi alla scelta dei riti sopra indicati era necessariamente correlata alle finalità di economia processuale ottenibili mediante la rapida definizione del procedimento prima di giungere al dibattimento, di talché i riti in questione dovevano ritenersi incompatibili con la già instaurata fase dibattimentale; dall'altro lato, si sosteneva che la possibilità di nuove contestazioni dibattimentali è ipotesi tutt'altro che remota nel sistema processuale vigente: di conseguenza l'imputato avrebbe dovuto addebitare solo a se stesso la mancata previsione di tale evenienza. Per un più completa disamina delle tematiche qui brevemente accennate si rinvia a TODARO, *Nuove contestazioni dibattimentali e giudizio abbreviato: una incostituzionalità attesa tra spinte antitetiche e dubbi persistenti*, in *Cass. Pen.*, 2010, 2527; CALANIELLO, *Giudizio abbreviato a seguito di nuove contestazioni. Il prevalere delle tutele difensive sulle logiche negoziali*, in *Giur. Cost.*, 2009, 4957; FIORIO, *Vicende dell'imputazione e giudizio abbreviato*, *ivi*, 2005, 2053; RETICO, *Contestazione suppletiva e limiti cronologici per il «patteggiamento»*, *ivi*, 1994, 2166.

ma dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 (limitatamente all'emersione di un reato concorrente) c.p.p., sempre per contrasto con gli artt. 3 e 24, co. 2, Cost., nella parte in cui non prevedono la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p., relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale¹⁰; poi, a tre lustri di distanza, ha dichiarato negli stessi termini l'incostituzionalità degli artt. 516 e 517 c.p.p. nella parte in cui non prevedono la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato, sempre limitatamente alle nuove contestazioni "tardive"¹¹.

L'ultima pronuncia in ordine di tempo¹², dunque, segna un ulteriore passo in avanti, rendendo generalizzata la possibilità per l'imputato di chiedere, al giudice del dibattimento, il giudizio abbreviato a seguito della contestazione di un reato concorrente avvenuta in dibattimento. Tale facoltà, prima prevista solo in caso di contestazione "tardiva", è oggi sempre esercitabile, sull'assunto che «se all'accusa originaria ne viene aggiunta un'altra, sia pure connessa [...], non possono non essere restituiti all'imputato termini e condizioni per esprimere le proprie opzioni¹³».

¹⁰ Cfr. Corte Cost., 22 giugno 1994, n. 265, in *Giur. Cost.*, 1994, 2162, con nota di RETICO, *Contestazione suppletiva e limiti cronologici per il «patteggiamento»*, cit.. In questa pronuncia la Corte Costituzionale ha rilevato che in caso di contestazioni "tardive" le determinazioni dell'imputato in ordine ai riti speciali risultano sviate «da aspetti di "anomalia" caratterizzanti la condotta processuale del pubblico ministero», sicché, in simili circostanze non si può parlare di «libera assunzione del rischio del dibattimento». In questi casi, allora, precludere all'imputato l'accesso ai riti speciali risulterebbe lesivo del diritto di difesa e del principio di uguaglianza, «venendo l'imputato irragionevolmente discriminato, ai fini dell'accesso ai procedimenti speciali, in dipendenza della maggiore o minore esattezza o completezza della discrezionale valutazione delle risultanze delle indagini preliminari operata dal pubblico ministero nell'esercitare l'azione penale alla chiusura delle indagini stesse».

¹¹ Cfr. Corte Cost. 18 dicembre 2009, n. 333, in *Giur. Cost.*, 2009, 4944, con nota di CAIANIELLO, *Giudizio abbreviato a seguito di nuove contestazioni. Il prevalere delle tutele difensive sulle logiche negoziali*, cit.. Nell'ammettere la facoltà dell'imputato di poter validamente accedere al giudizio abbreviato, la Consulta ha ripercorso le argomentazioni precedentemente espresse nella pronuncia 265/94. Sulla sentenza indicata si vedano i commenti di MAFFEO, *Le contestazioni tardive e il giudizio abbreviato*, *ivi*, 3597; TODARO, *Nuove contestazioni dibattimentali e giudizio abbreviato: una incostituzionalità attesa tra spinte antitetiche e dubbi persistenti*, cit., 2527.

¹² Si ricorda anche Corte Cost., 29 dicembre 1995, n. 530, in *Giur. Cost.*, 1995, 4415, con nota di PINI, *Modifica dell'imputazione e diritto dei riti speciali*, con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 c.p.p. nella parte in cui non prevedono la facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-bis c.p..

¹³ La sentenza n. 237 del 2012 supera finalmente la precedentemente ritenuta indissolubilità del binomio "premieria-deflazione". Si legge, infatti, che «l'esigenza della "corrispettività" fra riduzione di pena

A ben vedere, però, quest'ultimo arresto non può considerarsi un punto d'arrivo, posto che le argomentazioni spese dalla Corte avrebbero potuto certamente essere estese anche all'ipotesi di cui all'art. 516 c.p.p., con conseguente dichiarazione di incostituzionalità di questa norma, tramite il meccanismo indicato dall'art. 27 della l. 11 marzo 1953, n. 87, peraltro utilizzato dalla stessa Consulta in alcune delle precedenti sentenze sul tema. Inoltre, si auspica che questa pronuncia apra la strada, attraverso una successiva declaratoria di incostituzionalità dei medesimi articoli del codice di procedura penale, all'ammissibilità generalizzata del patteggiamento a seguito di nuove contestazioni dibattimentali, oggi ancora limitata alle contestazioni "tardive"¹⁴.

3. Illustrate brevemente le linee guida della disciplina sulle nuove contestazioni, si deve osservare come, nella pronuncia in commento, la Suprema Corte, nel censurare l'operato della Corte d'Appello, prenda le mosse dall'interpretazione predominante in tema di nuove contestazioni. Secondo una consolidata giurisprudenza, le logiche sottese al sistema costituito dalla lettura organica degli artt. 516-522 c.p.p. si basano sul riconoscimento e la tutela del diritto di difendersi provando, inteso, tuttavia, in chiave finalistica. L'elaborazione giurisprudenziale in materia è, infatti, caratterizzata da un'interpretazione fortemente teleologica, nel senso di inquadrare l'indicato *corpus* normativo nello scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato. In tale ottica, tuttavia, «le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione, la correlazione tra accusa e sentenza hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato e vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, cosicché non possono ritenersi violate da qual-

e deflazione processuale non può prendere il sopravvento sul principio di uguaglianza, né tantomeno sul diritto di difesa, dichiarato inviolabile dall'art. 24, co. 2, Cost.». Riguardo alla violazione dell'art. 3 Cost., la Consulta giustamente rileva che la contestazione del reato concorrente, operata ai sensi dell'art. 517 c.p.p., costituisce uno dei modi tipici di esercizio dell'azione penale indicati dall'art. 405 c.p.p. Ne deriva che «è fonte di ingiustificata disparità di trattamento e di compromissione delle garanzie difensive [...] la circostanza che, a fronte di tutte le altre forme di esercizio dell'azione penale, l'imputato possa liberamente optare, senza condizioni, per il giudizio abbreviato, mentre analoga facoltà non gli sia riconosciuta nel caso di nuove contestazioni, se non nelle ipotesi [...] di modifiche tardive dell'addebito sulla base degli atti di indagine».

¹⁴ Sulla questione relativa alla possibilità di richiedere i riti premiali a seguito di contestazione di un fatto nuovo ex art. 518 c.p.p., al momento esclusa, si veda Corte Cost., Ord. 23 maggio 1997, n. 147, in *Cass. Pen.* 1998, 11, con nota critica di RIVELLO, *Contestazione di un fatto nuovo ai sensi dell'art. 518 c.p.p. e richiesta di applicazione della pena*, alle cui argomentazioni si rinvia.

siasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato¹⁵». In altri termini, si ritiene che non debba essere sanzionata qualsiasi distorsione delle disposizioni indicate, ma soltanto quelle che, caso per caso, abbiano prodotto un concreto pregiudizio al diritto di difesa¹⁶.

L'argomento, per quello che qui interessa, prende le mosse dall'elaborazione giurisprudenziale sul concetto di "fatto diverso" e sulle sue ricadute in ordine alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

Sul punto, la dottrina e una parte della giurisprudenza formatesi in relazione all'art. 516 c.p.p. hanno precisato che il fatto processuale è un'entità di matrice storico-naturalistica, come tale caratterizzata dagli elementi tipici della fattispecie astratta, cui si aggiungono gli altri dati fattuali, quali il tempo, il luogo, lo strumento e l'oggetto della condotta¹⁷. Ne deriva che al mutare di uno di questi elementi rispetto a quanto descritto nell'imputazione originaria si ha, sotto il profilo processuale, una mutazione del fatto contestato con la correlativa necessità di attivare i meccanismi previsti dagli artt. 516 e 519 c.p.p. o, in assenza, di restituire gli atti al p.m. al fine di salvaguardare il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa e non incorrere nell'inevitabile vizio di correlazione tra accusa e sentenza.

Tuttavia, gli ulteriori sviluppi giurisprudenziali, evidentemente col proposito di salvaguardare esigenze di economia processuale, hanno spostato l'attenzione sugli interessi in gioco, coniugando la nozione "naturalistica" di

¹⁵ Tra le molte, Cass., Sez. Un. 22 ottobre 1996, Di Francesco, in *Cass. Pen.*, 1997, 360; Id., Sez. II, 28 giugno 2011, Mollica, inedita; Id., Sez. I, 18 febbraio 2010, Di Gati, *ivi*, 2011, 630, con nota di SCULCO, *Diversa qualificazione giuridica del fatto e prerogative difensive*; Id., Sez. I, 27 ottobre 2009, Gallo, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2010, 59; Id., Sez. III, 12 novembre 2009, Di Sarno, in *Mass. Uff.*, n. 246226; Id., Sez. V, 25 novembre 2008, Panaro, in *Mass. Uff.*, n. 242351; Id., Sez. IV, 10 ottobre 2008, Sforzini, in *Foro It.*, 2008, II, 477; Id., Sez. II, 23 luglio 2007, Porzio, in *Cass. Pen.*, 2008, 1971, con nota di GRILLI, *Difetto di correlazione tra imputazione contestata e sentenza: criteri di verifica a confronto*; Id., Sez. IV, 25 ottobre 2005, Cannizzo, in *Mass. Uff.*, n. 232423; Id., Sez. IV, 20 maggio 1997, Mambrini, *ivi*, n. 208224.

¹⁶ Riassume efficacemente tale indirizzo GRILLI, *Difetto di correlazione tra imputazione contestata e sentenza: criteri di verifica a confronto*, cit., 1975: «la Corte di cassazione [...] ritiene [...] che la mancata corrispondenza tra il fatto contestato all'imputato e il fatto preso in considerazione dal giudice ai fini della decisione sussista non qualora si ravvisi una diversità sostanziale degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa, bensì nel momento in cui tale diversità determini un'effettiva lesione del diritto di difesa nel corso del processo».

¹⁷ Cfr. Cass., Sez. VI, 25 gennaio 2005, Vecchietti, in *Dir. Pen. Proc.*, 2005, 826; Id., Sez. V, 25 agosto 1998, Capano, in *Cass. Pen.*, 1999, 1359; Id., Sez. III, 14 marzo 1994, Mangiapia, *ivi*, 1994, 327; In dottrina si vedano SURACI, *Nuove Contestazioni*, cit., 453; APRILE-SILVESTRI, *Il giudizio dibattimentale*, Milano, 2006, 371; CALAMANDREI, *Diversità del fatto e modifica dell'imputazione nel codice di procedura penale del 1988*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1996, 645.

fatto con quella di tipo funzionale¹⁸ di cui si è detto pocanzi, agganciandola in maniera indissolubile al diritto di difesa: pur in presenza di un fatto ritenuto in sentenza “naturalisticamente” diverso da quello contestato non potrà parlarsi di una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, se non in presenza di una trasformazione tanto radicale da non permettere il concreto svolgersi del diritto di difesa¹⁹.

Ne è derivato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui «*l’indagine volta ad accertare la violazione del principio di correlazione non si esaurisce nel mero confronto letterale tra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materie di garanzie difensive, la violazione non sussiste se l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia comunque venuto a trovarsi nella concreta condizione di potersi difendere in ordine all’oggetto dell’imputazione*»²⁰.

Tale ragionamento, tuttavia, da un lato finisce con lo svilire la chiara lettera della legge, che, a prescindere da qualunque valutazione sul pregiudizio alla difesa, sanziona con la nullità le violazioni delle norme indicate ed impone la restituzione degli atti al p.m. ogniqualvolta il giudice ravvisi una diversità del fatto risultante all’esaurimento della fase dibattimentale rispetto a quello contestato *ab origine* o con le successive contestazioni (artt. 521 e 522 c.p.p.); dall’altro lato mortifica la funzione del principio del contraddittorio, inteso sia come declinazione del diritto di difesa, che come “modo d’essere” del processo²¹, alla stregua del rinnovato art. 111 Cost., il cui valore sta nel garantire la «vanificazione di qualsiasi tentativo finalizzato ad ottenere una decisione basata su elementi inidonei a superare il vaglio del contraddittorio pubblico ed orale»²².

Difatti, sostenere che la violazione delle regole indicate comporti una conseguenza sul piano processuale solo ove integri un concreto *vulnus* al diritto di

¹⁸ Cfr. SURACI, *Nuove Contestazioni*, cit., 453; GRILLI, *Difetto di correlazione tra imputazione contestata e sentenza: criteri di verifica a confronto*, cit., 1977.

¹⁹ Cfr. *Supra*, nota n. 15.

²⁰ Cass., Sez. Un. 22 ottobre 1996, Di Francesco, cit., 360. In senso sostanzialmente conforme, Id., Sez. Un., 15 luglio 2010, Carelli, in *Riv. pen.*, 2011, 42; Id., Sez. VI, 24 maggio 2012, n. 22301, inedita Id., Sez. II, 23 luglio 2007, Porzio, cit., 1971; Id., Sez. III, 28 giugno 2007, Di Martino, in *Cass. Pen.*, 2008, 4769; Id., Sez. IV, 27 gennaio 2005, Capanna, in *Cass. Pen.*, 2006, 3738.

²¹ Cfr. Gaito, *Il procedimento probatorio nell’evoluzione della giurisprudenza europea*, in *Procedura penale e garanzie europee*, Torino, 2006, 52: «La riforma costituzionale ha introdotto due differenti accezioni del principio del contraddittorio: da un lato, considerato come diritto ad interrogare il teste d’accusa; dall’altro lato come canone fondamentale per la formazione e presupposto per la valutazione della prova».

²² Così UBERTIS, *Giudizio di primo grado (disciplina del) nel diritto processuale penale*, in *Digesto Pen.*, cit., 1991, V, 522; Cfr. anche FAMIGLIETTI, *Dibattimento (principi teorici)*, ivi, 2005, agg., III, 347.

difesa significa stravolgere la logica stessa delle cose²³. A ben vedere, la valutazione del concreto pregiudizio al diritto di difesa, da svolgersi evidentemente caso per caso, dovrebbe, semmai, rappresentare un *quid pluris* (peraltro non richiesto da nessuna delle disposizioni indicate), posto che l'assottigliamento delle garanzie difensive deriva direttamente dalla violazione delle norme regolanti la materia e poste a tutela del contraddittorio, inteso come elemento co-essenziale a tutta la dinamica processuale. L'esclusione del momento dialettico, infatti, preclude l'analisi approfondita del tema sul quale, diversamente, il contraddittorio dovrebbe innestarsi al fine di permettere il concreto esplicarsi del diritto di difesa, inteso come diritto di difendersi provando.

A ragionare diversamente si corre il rischio di giustificare pratiche poco ortodosse, volte a mascherare, sotto la confortante etichetta della diversa qualificazione giuridica del fatto, l'aggiramento delle garanzie poste a tutela del diritto di difesa²⁴, pur sempre elevato ad inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sul punto, allora, non ci si può accontentare dell'ulteriore sviluppo delle argomentazioni della Suprema Corte, secondo cui l'orientamento prevalente, teso a non ravvisare la violazione del principio di correlazione, anche in mancanza della contestazione suppletiva ex art. 516 c.p.p., in assenza del concreto pregiudizio del diritto di difesa, va considerato di "stretta interpretazione" e, quindi, non applicabile oltre i casi già considerati, in particolare quando tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza via sia un rapporto di completa alterità²⁵. Si tratta di un mero palliativo, assolutamente inidoneo a ristabilire l'effettività del principio del contraddittorio.

Il principio di correlazione tra accusa e sentenza, sancito nell'art. 521 c.p.p., si connota, al contrario, come emanazione diretta della regola del contraddittorio, nel senso di costituire una barriera volta a tutelare il principio etico, ancor prima che giuridico²⁶, secondo cui nessuno può essere giudicato in relazione ad accuse dalle quali non abbia potuto difendersi in modo effettivo, cosicché

²³ Cfr. RAFARACI, *Le nuove contestazione nel processo penale*, Milano, 1996, 30.

²⁴ In questo senso Cass., Sez. III, 2 febbraio 2005, Vignola, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2006, 588; Id., Sez. II, 23 settembre 1992, Briganti; Id., Sez. I, 7 novembre 1991, Costanzo; Id. Sez. III, 31 ottobre 1991, Landella, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1993, 335. In dottrina si vedano SURACI, *Nuove Contestazioni*, cit., 491; DEAN, *Considerazioni minime note su un caso di nullità della sentenza per difetto di contestazione*, cit., 366; MARINI, *Nuove contestazioni*, in *Comm. C.P.P.*, a cura di Chiavario, Torino, 1991, p. 477; in senso simile UBERTIS, *Giudizio di primo grado (disciplina del) nel diritto processuale penale*, cit., 540.

²⁵ Cfr. Cass., Sez. III, 2 febbraio 2005, Vignola, cit.; SURACI, *Nuove Contestazioni*, cit., 501.

²⁶ In questi termini SURACI, *Nuove Contestazioni*, cit., 496.

si potrebbe anche parlare di principio di necessaria correlazione tra fatti esaminati in contraddittorio e sentenza.

Così stando le cose, allora, il principio di correlazione deve essere letto come paradigma del controllo giurisdizionale sulla correttezza, ancor prima che sulla fondatezza, degli addebiti accusatori e non come “comodo paracadute” per l’inerzia del p.m.. Difatti, nelle ipotesi in cui il fatto risulti diverso ed il pubblico ministero non abbia correttamente attivato il meccanismo descritto dagli artt. 516-518 c.p.p., la disciplina normativa (art. 521, co. 2 e 3, c.p.p.) impone al giudice di rimettere gli atti all’organo dell’accusa in ragione dell’accertata discrepanza tra i fatti emersi al termine dell’istruttoria e quelli formalizzati nel decreto che dispone il giudizio²⁷. In caso contrario il rimedio è posto dall’art. 522, co. 1, c.p.p., che, ampliando la tutela del diritto al contraddittorio anche alla salvaguardia della corretta instaurazione del meccanismo di cui agli artt. 519 e 520 c.p.p., sanziona con la nullità della sentenza ogni deviazione dall’ortodossa applicazione delle regole processuali, a prescindere da qualunque valutazione sul “concreto pregiudizio al diritto di difesa”, in grado di rappresentare «la più ingombrante delle complicazioni oltre che un’esca a non innocui fraintendimenti»²⁸. In questo senso, allora, è nel giusto chi rileva come «il fatto non è diverso in quanto violi il contraddittorio o la difesa, ma viola il contraddittorio e la difesa perché è diverso»²⁹.

L’argomento, tuttavia, non è recepito dalla giurisprudenza dominante, la quale, come si è visto, arriva ad escludere la lesione del diritto di difesa in tema di correlazione tra accusa e sentenza ogni qual volta i diversi elementi su cui si fonda l’enunciato del giudice siano emersi in qualche punto del procedimento, anche, si badi bene, in fase cautelare, sostenendo che, in tali casi, vi sia comunque stata quantomeno una “occasione” di interloquire sui diversi fatti dell’imputazione³⁰. La preoccupante deriva giurisprudenziale sul tema, insomma, giunge ad escludere la lesione del diritto di difesa in tutte le ipotesi di

²⁷ Cfr. FAMIGLIETTI, *Dibattimento (principi teorici)*, cit., 356; SURACI, *Nuove Contestazioni*, cit., 446.

²⁸ Così CORDERO, *Considerazioni sul principio di identità del «fatto»*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1958, 942, richiamato da DEAN, *Considerazioni minime note su un caso di nullità della sentenza per difetto di contestazione*, cit., 367.

²⁹ Così RAFARACI, *Le nuove contestazione nel processo penale*, cit., 30.

³⁰ Cass. Sez. I, 8 marzo 2010, Di Gati, in *Cass. Pen.*, 2011, 630, con nota di SCULCO, *Diversa qualificazione giuridica del fatto e prerogative difensive*, cit. ove, correttamente, si sostiene che «anche se il giudice cautelare svolge le proprie valutazioni con riferimento ad un titolo di reato diverso da quello ipotizzato dal p.m., ciò non si sostanzierebbe esattamente nel mettere l’interessato in condizione di interloquire sul diverso inquadramento normativo del fatto»; Id., Sez. VI, 22 settembre 2009, Nasso, in *Mass. Uff.*, n. 245284.

violazione delle norme sulle nuove contestazioni ad eccezione, sembrerebbe, dei soli casi in cui l'elemento nuovo o diverso sia emerso totalmente "a sorpresa", potendosi, viceversa, ritenere assorbiti tutti gli altri mutamenti nella disciplina della riqualificazione giuridica del fatto.

L'opinabile conclusione sembra dimenticare o ignorare tutta una serie di tematiche sottese agli argomenti in esame e riguardanti i vari e diversi modi di atteggiarsi delle opzioni difensive di fronte al singolo fatto e di fronte alla singola sfumatura giuridica che di quel fatto può essere data e che trovano nella corretta attuazione del principio del contraddittorio il naturale luogo di sviluppo, nel rispetto dei principi regolanti il giusto processo.

In questo senso va ribadito il principio generalissimo per cui ogni decisione giurisdizionale deve scaturire dalla valutazione di tutti gli elementi sui quali le parti abbiano avuto la concreta possibilità di interloquire e, quindi, nel «rispetto scrupoloso della garanzia del contraddittorio e della parità delle armi tra accusa e difesa, del diritto alla prova ed alla prova contraria», al fine di pervenire ad una decisione «non solo sostanzialmente esatta, ma anche formalmente "equa"³¹».

Ogni deviazione da questi principi si colloca nel campo dell'arbitrio.

4. La sentenza in esame risolve il caso affidato al proprio prudente apprezzamento muovendosi negli spazi delineati dal *corpus* normativo indicato. La cassazione, partendo da un'interpretazione di tipo funzionale delle norme poste a tutela del diritto di difesa in tema di nuove contestazioni, giunge a sostenere l'esistenza del pregiudizio alla difesa nella preclusione al nuovo e pieno riesandersi del diritto alla prova, secondo i criteri generali indicati nell'art. 190 c.p.p., a seguito della modifica dell'imputazione ex art. 516 c.p.p.. Correttamente, infatti, la Cassazione, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 1992, riconosce l'estensione generale del diritto alla prova, differenziando nettamente la posizione del giudice in caso di modifica dell'imputazione dai parametri valutativi a lui affidati in caso di richiesta di integrazione probatoria ai sensi dell'art. 507 c.p.p., ove l'ammissibilità delle nuove prove al termine dell'istruzione dibattimentale è legata al superamento del requisito dell'assoluta necessità ai fini del decidere. In caso di nuove contestazioni, invece, l'ammissione di nuovi e diversi mezzi di prova si innesta in una diversa fase processuale, in conseguenza

³¹ Entrambi i virgolettati sono di GAITO, *Il procedimento probatorio nell'evoluzione della giurisprudenza europea*, cit., 59; si veda anche RAFARACI, *Le nuove contestazione nel processo penale*, cit., 301.

dell'ampliamento o della modifica dell'oggetto dell'imputazione ad opera del p.m.. In tal caso, infatti, le nuove contestazioni aprono a nuovi momenti di dialettica tra le parti sotto il profilo probatorio, in virtù del mutamento del *thema decidendum*. Subordinare in questo frangente la portata del diritto alla prova al superamento del requisito dell'assoluta necessità ex art. 507 c.p.p. significa violare gli artt. 24, co. 2 e 111 della Costituzione, ponendo la difesa nel compito di valutare *ex ante* l'astratta possibilità di una nuova contestazione e su questa base formulare, sin dall'inizio, le proprie richieste probatorie³². Al contrario, l'eliminazione del riferimento all'art. 507 c.p.p. comporta la ricollocazione delle richieste probatorie ex art. 519 c.p.p. nei canoni generali di cui all'art. 190 c.p.p., in base ai quali l'ammissibilità delle richieste di prova, ben lungi dall'essere ancorata ad un carattere di assoluta necessità, va valutata in riferimento ai parametri della non manifesta superfluità o irrilevanza, oltre, ovviamente, alla "legalità" della prova³³. In tale contesto l'esame di questi criteri da parte del giudice avverrà in un momento (volendo escludere la possibilità di procedere a nuove contestazioni prima dell'inizio dell'attività istruttoria) diverso da quello dell'ammissione "ordinaria" dei mezzi di prova, in una fase cioè, in cui l'istruzione dibattimentale già (almeno parzialmente) espletata ha arricchito la conoscenza del giudice sul merito della causa.

La sua valutazione, allora, sarà certamente più pregnante rispetto all'ammissione delle richieste probatorie avanzate dalle parti nella fase introduttiva del dibattimento ai sensi dell'art. 493 c.p.p., ma sempre ancorata alla rigida valutazione della non manifesta infondatezza e rilevanza. Nessuno spazio, quindi, per una compressione del diritto alla prova con il ricorso al differente canone valutativo dell'assoluta necessità delineato dall'art. 507 c.p.p., data la diversità ontologica tra i due istituti: da un lato, la necessità di appro-

³² L'argomento sembra ora rafforzato dalla ricordata sentenza della Corte Costituzionale n. 237 del 2012, la quale, pur riferendosi all'ammissibilità del rito abbreviato in seguito ad una nuova contestazione, rileva come non si possa pretendere che l'imputato "preveda" tutti i possibili arricchimenti del tema d'accusa. Secondo FERRUA, *Difesa (diritto di)*, in *Digesto Pen.*, cit., 1989, III, 470, «sembra scorretto postulare un onere dell'imputato di difendersi, avendo riguardo a tutte le ipotetiche qualifiche del fatto contestato, indipendentemente dalla loro enunciazione (originaria o successiva) nell'atto di accusa». Cfr. anche SURACI, *Nuove Contestazioni*, cit., 492.

³³ Cass., Sez. VI, 5 giugno 2000, Pinto, in *Giust. Pen.*, 2009, III, 629: «In tema di nuove contestazioni, poiché alla contestazione suppletiva che modifichi l'imputazione originaria consegue un ampliamento del *thema probandum*, è necessario che a ciascuna parte sia garantito il pieno esercizio del diritto alla prova rispetto ai fatti nuovi emersi nel processo; ne consegue che [...] alla parte va riconosciuto il diritto alla prova nella medesima estensione stabilita per la fase degli atti preliminari al dibattimento, e l'ammissione delle prove medesime può essere negata solo se esse siano vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti».

fondire alcuni aspetti di un fatto rimasto oscuro al termine dell'istruzione dibattimentale; dall'altro lato, l'esigenza di provare l'esistenza o l'inesistenza o altre sfumature di un fatto che nel corso dell'istruzione si è palesato diverso³⁴ da quello rappresentato nel decreto che dispone il giudizio e sul quale, quindi, le prove richieste in precedenza possono aver perso, in tutto o in parte, efficacia dimostrativa.

Su tali presupposti la Corte di cassazione rileva la nullità della sentenza della Corte di Appello che, richiamando la regola di valutazione di cui all'art. 507 c.p.p., ha, in violazione dell'art. 519 c.p.p., precluso alla difesa la possibilità di introdurre materiale probatorio sui nuovi temi dell'imputazione, così incorrendo nella sanzione prevista dall'art. 522, co. 1, c.p.p..

5. A ben vedere, dunque, la decisione in commento appare corretta nelle conclusioni, ma viziata nelle premesse metodologiche: l'enunciazione di principio secondo la quale in caso di modifica dell'imputazione il diritto alla prova ed il principio del contraddittorio non tollerano (mai) compressioni di sorta, rientrando nell'alveo dell'art. 190 c.p.p., mal si concilia, come sviluppo logico, con quella interpretazione "funzionale" largamente maggioritaria di cui si è detto sopra. Ciò, ovviamente, a meno di non voler sostenere che anche i principi in questione siano suscettibili di essere valutati volta per volta al fine di analizzare se, nel caso concreto, la limitazione del diritto alla prova abbia o meno comportato una diminuzione del diritto di difesa.

L'assunto, però, deve essere respinto con forza, in considerazione del fatto che le rigorose procedure previste dal codice rispondono (o dovrebbero rispondere) proprio all'esigenza di consentire l'articolazione delle più opportune strategie difensive e l'instaurazione del contraddittorio fra le parti nel momento di formazione e di assunzione della prova in risposta al mutamento del tema d'accusa. Insomma, la complessa disciplina delle nuove contestazioni è tesa a garantire, attraverso il contraddittorio, il pieno esercizio del diritto di difesa³⁵, la cui lesione, stando al dettato dell'art. 522 c.p.p., è presunta *sic et simpliciter* nella violazione delle norme regolanti la materia.

In tale ottica, allora, bisogna allargare gli orizzonti al fine di recepire e sviluppare un diverso segmento giurisprudenziale maggiormente attento ad una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata delle norme di cui agli artt. 516-522 c.p.p..

³⁴ L'assunto, ovviamente, vale anche per le nuove contestazioni effettuate ex artt. 517-518 c.p.p..

³⁵ Cfr. SCULCO, *Diversa qualificazione giuridica del fatto e prerogative difensive*, cit., 634.

Ci si riferisce a quell'orientamento che, prendendo le mosse dalla nota sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sul "caso Drassich"³⁶, considera l'essenzialità di garantire pienamente ed in ogni momento processuale la corretta instaurazione del metodo dialettico, anche in caso di riqualificazione giuridica del fatto operata dal giudice in sentenza³⁷. In tali casi, infatti, questa differente corrente giurisprudenziale prospetta la necessità di garantire alla difesa (ma il discorso andrebbe ampliato a tutte le parti processuali, secondo quanto affermato dalla Corte Cost.) uno spazio di interlocuzione sulla nuova formulazione dell'addebito, ravvisandosi, in caso contrario, una violazione degli artt. 6 C.e.d.u., artt. 24, co. 2, e 111 Cost., con la conseguente nullità della sentenza ex artt. 178, co. 1 lett. c) e 522 c.p.p..

In tale ottica si tenta di superare l'interpretazione funzionale per sostenere che «la garanzia del contraddittorio deve essere concretamente assicurata all'imputato sin dalla fase di merito in cui si verifica la modifica dell'imputazione³⁸» e ciò anche nel caso in cui la nuova e diversa qualificazione risulti più favorevole, posto che «la difesa, infatti, ben può diversamente atteggiarsi (quanto alle opzioni strategiche) e modularsi (sul piano tattico), in rapporto [anche] alla differente qualificazione giuridica della condotta, rispetto alla quale, oltretutto, le emergenze processuali assumono, a loro volta, diversa e nuova rilevanza³⁹».

Ciò al fine di evitare che il soggetto venga condannato per un fatto diverso da quello indicato nel decreto di rinvio a giudizio e sul quale non sia stato posto in grado di difendersi compiutamente, anche, si potrebbe sostenere, a causa

³⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, 11 dicembre 2007, n. 25575/04, Drassich c. Italia, in *Cass. Pen.*, 2008, 1646, con nota di DE MATTEIS, *Tra Convenzione europea dei diritti dell'uomo e Costituzione: la Corte costituzionale in tema di revisione a seguito di condanna da parte della Corte di Strasburgo*.

³⁷ Cfr. Cass., Sez. I, 29 aprile 2011, Corsi, in *Cass. Pen.*, 2012, 608, con nota di BIONDI, *Piccoli passi della Corte di cassazione verso una nuova disciplina della modifica della qualificazione giuridica del fatto*; Id., Sez. VI, 19 febbraio 2010, Fadda, *ivi*, 2011, 1834, con nota di BRUNI, *Il contraddittorio sulle questioni inerenti alla riqualificazione del fatto*; Id., Sez. VI, 12 novembre 2008, Drassich, *ivi*, 2009, 1457, con nota di CAIANIELLO, *La riapertura del processo ex art. 625-bis c.p.p. a seguito di condanna della Corte Europa dei Diritti dell'Uomo*, il quale sostiene che «è da condividere la tesi per cui il Giudice di legittimità debba avvertire le parti, sollecitandole ad esporre le proprie tesi in ordine alla nuova denominazione. Tuttavia, sarebbe forse stato più opportuno riconoscere la possibilità, in cassazione, di annullare con rinvio la sentenza impugnata, ove si fosse ritenuto che, alla modifica della qualificazione giuridica, dovesse seguire un ampliamento dell'accertamento probatorio, o un suo approfondimento, in relazione ad alcuni aspetti lasciati nell'ombra dell'irrelevanza sotto l'egida della vecchia denotazione *in iure*»; Id., Sez. III, 14 marzo 2007, Marroccoli, in *Giust. Pen.*, 2007, 678, con nota di IACOBACCI, *La nullità della sentenza "non correlata" all'accusa*.

³⁸ Cass., Sez. VI, 19 febbraio 2010, Fadda, cit..

³⁹ Cass., Sez. I, 29 aprile 2011, Corsi, cit..

dell'aggiramento delle garanzie indicate negli artt. 519 e 520 c.p.p.. Ne deriva, allora, che il giudice, in sede decisoria, non può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella contenuta nell'imputazione, ai sensi dell'art. 521, co. 1, c.p.p., se non previa sottoposizione della questione al contraddittorio tra le parti.

Gli argomenti spesi in questo orientamento giurisprudenziale, espressi più precisamente in tema di correlazione tra accusa e sentenza in relazione al potere attribuito al giudice di dare una diversa qualificazione giuridica del fatto, sono, tuttavia, enunciazioni di principio generali, senza dubbio estensibili alla disciplina della modifica dell'imputazione ex artt. 516-518 c.p.p., dato che il meccanismo di verifica del corretto esercizio dello strumento processuale nella disponibilità del p.m. riposa proprio sulla regolare instaurazione del contraddittorio attraverso la riesplorazione del diritto alla prova. E ciò senza che tale diritto tolleri compressioni di sorta, rimanendo l'ammissibilità delle nuove richieste probatorie ancorata ai criteri generali enunciati dall'art. 190 c.p.p.. Anche in questo caso, allora, l'aspirazione è quella di cercare di arginare derive giurisprudenziali che, in ossequio al principio *iura novit curia*, giustifichino l'elisione della procedura indicata negli artt. 519 e 520 c.p.p. collocando taluni mutamenti dei fatti di causa (gli «aggiustamenti di tiro» di cui parla la Corte d'Appello, espressione censurata nella sentenza in commento) nell'alveo della semplice riqualificazione giuridica del fatto. Anche in questo caso, quindi, la piena esplicazione del principio del contraddittorio non può soffrire compressioni di sorta, a garanzia del diritto di difesa e pena la violazione dei principi cardine del giusto processo.

Insomma, la completa attuazione del principio del contraddittorio per la prova non può e non deve subire deroghe interpretative volte a ridurre l'ambito di applicazione, posto che il valore delle garanzie indicate dall'art. 111 Cost. sta «nell'esigere che la preparazione del contraddittorio sia destinata ad esprimersi sempre, salvo espressa deroga: non nei soli limiti in cui sia espressamente prevista nelle legge ordinaria⁴⁰».

⁴⁰ Così GRIFANTINI, *Attività preparatorie del contraddittorio dibattimentale*, Torino, 2009, 280.